

AMMISSIONE ALLE NOZZE. LA “MISERICORDIA PREVENTIVA” DELLA NORMATIVA E DELLA PASTORALE PREMATRIMONIALI

*Benedict Ndubueze Ekeh**

[In C.J. ERRÁZURIZ - M.A. ORTIZ (cur.), «Misericordia e diritto nel matrimonio», Edusc, Roma 2014, p. 47-66]

1. INTRODUZIONE

Il 22 gennaio 2011 il Papa Benedetto XVI dedicò il consueto discorso d’inizio anno giudiziario della Rota romana al tema della preparazione e ammissione al matrimonio¹. Per introdurre la mia relazione, vorrei ricordare alcuni passi di questo importante intervento in cui, con grande chiarezza, il santo Padre ha articolato la *ratio* pastorale e giuridica delle prassi prematrimoniali della Chiesa. In vista dell’esercizio autentico dello *ius connubii*, Papa Ratzinger precisava, in quella occasione, che questo diritto non è una pretesa soggettiva che i pastori sono tenuti ad assecondare in ogni caso, compiendo un riconoscimento d’indole meramente formale e senza alcuna verifica del contenuto effettivo dell’unione. Si tratta, invece, del diritto a un autentico matrimonio². Sul principio dello *ius connubii* si radica, dunque, il primo fondamento dell’esigenza del suo regolamento. In altre parole, in quanto diritto, il matrimonio esige tutela giuridica per garantire che, sposandosi, le persone realizzino davvero lo *ius connubii*, conformemente, cioè, alla natura e alle finalità della stessa unione coniugale. Citando un passaggio del discorso ripreso dall’esortazione apostolica *Sacramentum caritatis*, occorre «avere la massima cura pastorale nella formazione dei nubendi e nella previa verifica delle loro convinzioni circa gli impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del Matrimonio. Un serio discernimento a questo riguardo potrà evitare che impulsi emotivi o ragioni superficiali inducano i due giovani ad assumere responsabilità che non sapranno poi onorare. Troppo grande è il bene che la Chiesa e l’intera società s’attendono dal matrimonio e dalla famiglia su di esso fondata per non impegnarsi a fondo in questo

* Facoltà di diritto canonico San Pio X, Venezia.

¹ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 2011, in AAS 103 (2011) 109-113.

² ID., 109-110.

specifico ambito pastorale. Matrimonio e famiglia sono istituzioni che devono essere promosse e difese da ogni equivoco sulla loro verità, perché ogni danno arrecato ad esse è di fatto una ferita che si arreca alla convivenza umana come tale»³.

È importante sottolineare la fondamentale importanza che questo discorso ha dato al carattere insieme giuridico e pastorale di tutta la prassi canonica riguardante l'ammissione alle nozze. Da un lato, viene messa in evidenza la serietà della pratica pre-matrimoniale che deriva dall'obbligatorietà giuridica degli atti necessari per la tutela del diritto al matrimonio ed il buon esito del suo esercizio; adempimenti da non sacrificare con superficialità, talvolta frutto del buonismo, che considera ogni ordine giuridico come un dettaglio in più da trattare con leggerezza. Dall'altro lato, si mette in risalto l'essenza pastorale della stessa normativa giuridica, non solo per la sua finalizzazione alla *salus animarum*, ma più immediatamente per la conseguenza che tale indole implica ed esige per il modo di applicare il diritto perché possa essere realmente pastorale, cioè con attenzione sollecita, disponibile e solerte verso le persone e il loro bene ultimo.

Di fronte alla sempre più preoccupante crisi del matrimonio, nella Chiesa e nella società, la presente giornata di studio – finalizzata immediatamente ad un contributo ausiliare al prossimo Sinodo sulla famiglia – vuole offrire un aiuto, facendo leva sull'esigenza della misericordia che, in quanto componente vitale della pastorale ecclesiale, esige espressione nei mezzi giuridici volti alla tutela della suprema legge della *salus animarum*. In vista del bene dei coniugi e della famiglia, la misericordia non è, e non deve essere, soltanto *curativa*, cioè indirizzata solo a porre rimedio alle situazioni dolorose di difficoltà o di rottura, quando l'unione, già costituita, subisce danni di varia entità e gradi diversi di gravità. È assai più importante che la misericordia in ambito matrimoniale sia di carattere *preventivo*, cioè espressione compassionevole della sollecitudine pastorale a tutela del bene degli sposi, dei figli, della società e delle stesse istituzioni del matrimonio e della famiglia, in un momento previo all'inizio dell'unione matrimoniale. Vale, a questo proposito, ricordare l'invito del Pontificio Consiglio per la Famiglia affinché «i nubendi siano *aiutati preventivamente* in modo da poter poi mantenere e coltivare l'amore coniugale; la comunicazione interpersonale-coniugale; le virtù [...] della vita coniugale; e come superare le inevitabili "crisi" coniugali»⁴. La coscienza della naturale caducità e fragilità umana, che predispone alla precarietà il rapporto matrimoniale – come ogni altra realtà umana – e la realistica valutazione dell'incidenza di questa situazione sugli sposi esigono l'impegno misericordioso degli aiuti pastorali e giuridici, per assistere e rafforzare preventivamente la vita coniugale dai tanti pericoli insidiosi di cui deve tener conto.

Ecco perché al tema – *Ammissione alle nozze* – a me assegnato, ho voluto aggiungere il sottotitolo, *La "misericordia preventiva" della normativa e della pastorale pre-matrimoniali*, per meglio precisare la più opportuna prospettiva in cui l'argomento

³ ID., 110; cf. BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica post-sinodale *Sacramentum caritatis*, n. 29, in AAS 99 (2007) 130.

⁴ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *La preparazione al matrimonio*, 13 maggio 1996, n. 46, in EV, 15 (1996) 504. Il corsivo presente nella citazione è aggiunto.

specifico dell’ammissione al matrimonio si adegua al binomio diritto e misericordia. Questa contestualizzazione richiama il concetto della *misericordia prius praeroganda* adoperato da Sant’Agostino a proposito del mistero dell’incarnazione, da lui considerato quale misericordia *preventivamente* elargita da Dio affinché l’uomo compromesso dal peccato non perisse⁵.

Da questa premessa è evidente quale sia l’approccio del mio intervento: le norme giuridiche sull’ammissione alle nozze e la relativa prassi pastorale s’ispirano non già a un amore astratto verso la verità ideale sul matrimonio, bensì all’amore concreto e sollecito, che vuole preparare bene le persone e predisporle alla vita matrimoniale e familiare, fortificandole e tutelando preventivamente dalle sue mille vicissitudini, che talvolta hanno conseguenze devastanti. Si tratta, dunque, di quella misericordia che si traduce in *misure e prassi* prudenziali a tutela di quel bene che il matrimonio rappresenta per le persone e per la società; la compassione che spinge a stabilire saldi fondamenti di vita matrimoniale e di conseguenza a proteggere gli sposi dalle crisi personali e sociali che sovente minacciano l’unione coniugale e la famiglia. Questa via preventiva è di rilevanza prioritaria, anche in senso logico ed esistenziale, per il primato che gode su altri mezzi pastorali e giuridici volti a porre rimedio alla triste realtà di un matrimonio fallito, anziché a prevenire che ciò potrebbe succedere. Un orientamento pastorale di questo genere è anche necessario per uscire da quel «circolo vizioso» che, secondo Benedetto XVI, «spesso si verifica tra un’ammissione scontata al matrimonio, senza un’adeguata preparazione e un esame serio dei requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla constatazione del suo fallimento»⁶.

Questa riflessione intende valorizzare quanto è già stato stabilito nel diritto e nel magistero ecclesiale circa l’importanza delle prassi canoniche relative all’ammissione al matrimonio. Si ritiene che l’insieme di quanto previsto in questi ambiti, se rettammente applicato, recependo anche validi spunti da dottrine autorevoli, sia adeguato per la tutela del bene ultimo delle persone nel matrimonio.

2. REQUISITI E PRESUPPOSTI CANONICI PER L’AMMISSIONE ALLE NOZZE

⁵ S. AGOSTINO, *Commento al vangelo di san Giovanni*, Omelia 36, 4: «Ma siccome [Cristo] vide che tutti erano peccatori e assolutamente nessuno esente dalla morte meritata dal peccato, doveva prima elargire la misericordia e poi pronunciare il giudizio. Di lui il salmo aveva cantato: Canterò la tua misericordia e il tuo giudizio, Signore (Sal 100, 1). Non dice, il salmista, “il giudizio e la misericordia”; perché se ci fosse stato prima il giudizio, non ci sarebbe stata alcuna misericordia; ma prima la misericordia e poi il giudizio. Che significa “prima la misericordia”? Il creatore dell’uomo ha voluto essere uomo: si è fatto ciò che egli aveva fatto, affinché non perisse la sua creatura».

⁶ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 2011, in AAS 103 (2011) 111-112.

Il Codice di diritto canonico dedica un capitolo a *La cura pastorale e gli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio*⁷, contenente canoni sull'ammissione al matrimonio. Altri principi e regole complementari alle leggi canoniche in materia si trovano in alcuni documenti del magistero universale⁸ e in qualche normativa particolare. I presupposti e i requisiti per l'ammissione alle nozze che emergono da queste fonti possono essere riassunti nei seguenti: (i) la formazione al matrimonio, (ii) la disposizione interna – volitiva e spirituale – per la celebrazione matrimoniale, e (iii) le verifiche pre-matrimoniali. Segue qui una valutazione essenziale di questi elementi, con maggiore attenzione su qualche aspetto ritenuto più rilevante per il convegno.

2.1. *La formazione al matrimonio*

La formazione dei fedeli al matrimonio, che sia conforme allo spirito cristiano e che predisponga i nubendi a progredire nella perfezione propria del loro stato, è obbligo fondamentale a cui sono tenuti i pastori preposti alla cura delle comunità ecclesiarie, parrocchiali e diocesane⁹. Si tratta di un percorso di preparazione a stadi e a tappe diversi, con vari mezzi, rivolto a differenti soggetti, secondo l'ambito e le esigenze della sua attuazione. I destinatari, a tenore del can. 1063 del CIC, sono in generale i fedeli che, secondo l'occasione, possono comprendere tutta la comunità, (inclusi i minori¹⁰), o in particolare i giovani, gli adulti, i fidanzati. I mezzi previsti sono la predicazione, la catechesi giovanile, il corso pre-matrimoniale, la comunicazione sociale, i preparativi prossimi alla celebrazione e la celebrazione stessa. Le finalità comprendono l'*istruzione* sul significato cristiano del matrimonio e sulle responsabilità dei coniugi e dei genitori cristiani; la *predisposizione* degli sposi alla santità del nuovo stato e alla verità, validità, liceità e fruttuosità della celebrazione stessa.

Magistero e dottrina ecclesiali, sulla scia della *Familiaris consortio*, distinguono tre momenti di questo percorso di formazione al matrimonio, «una preparazione remota, una prossima e una immediata»¹¹ che, tuttavia, non rappresentano compartimenti stagni, ma aspetti integranti di un processo graduale e continuo di formazione.

Benché in questa sede, per la precisa articolazione dei singoli momenti, ci si debba rimandare ai documenti già citati¹², è doveroso sottolineare la rilevanza di ognuno di essi nella pastorale prematrimoniale a tutela preventiva dell'autenticità della vita coniugale. La preparazione remota dei più giovani ai valori umani e cristiani predispone i fedeli a una

⁷ CIC 1983, Lib. IV, Parte I, Tit. VII, Cap. I, cann. 1063-1072.

⁸ SAN GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale, *Familiaris consortio*, 22 nov. 1981, in AAS 74 (1982) 81-191; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *La preparazione al matrimonio*, 13 maggio 1996, n. 46, in EV 15 (1996) 481-513.

⁹ Cf. CIC 1983, cann. 1063, 1064; CCEO, can. 783.

¹⁰ Il CCEO, can. 783 omette il riferimento ai minori che, a rigore, non sono destinatari della preparazione matrimoniale, vera e propria.

¹¹ SAN GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica, *Familiaris consortio*, (FC) n. 66.

¹² FC, n. 66; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *La preparazione al matrimonio*, nn. 21-59.

sana relazione interpersonale e sociale, nello sviluppo positivo della propria personalità e li educa al dominio di sé, preparandoli ad una giusta scelta vocazionale. La preparazione prossima, rivolta ai giovani e ai fidanzati, educa alla vita matrimoniale e familiare, mediante corsi e percorsi di approfondimento sull'essenza del matrimonio e della vita coniugale, sulle responsabilità – nella famiglia, nella chiesa e nel mondo – dei coniugi e dei genitori cristiani e sulla fede vissuta nel matrimonio. La preparazione immediata dei nubendi favorisce infine la celebrazione autentica delle nozze per lanciare e sostenere gli sposi nel cammino cristiano della vita coniugale con l'aiuto della grazia del sacramento ricevuto.

La fase prossima e quella immediata della formazione matrimoniale hanno una rilevanza più diretta per la vita coniugale e ne costituiscono la preparazione mirata e qualificata, da premettere obbligatoriamente alla celebrazione del matrimonio. San Giovanni Paolo II sollecitava le Conferenze episcopali a predisporre un *Direttorio* per la pastorale della famiglia, contenente un programma basilare di corso pre-matrimoniale, da adoperare nei propri territori¹³.

In realtà non è previsto alcun obbligo di formazione prematrimoniale per gli sposi. L'onere giuridico è solo dei pastori, che devono provvedere ai fedeli affidati alla loro cura pastorale l'assistenza necessaria per lo stato matrimoniale¹⁴. Non è stabilito un obbligo corrispondente di accedervi da parte degli sposi, non trattandosi di un requisito per la lecita o tanto meno valida celebrazione delle nozze. Infatti, non è consentito al diritto particolare rendere tassativo un percorso formale di preparazione al matrimonio, in quanto detta formazione «deve essere sempre proposta e attuata in modo che la sua eventuale omissione non sia di impedimento per la celebrazione delle nozze»¹⁵. Tuttavia, l'obbligo di adeguata preparazione al matrimonio – nel senso di vagliare la fondamentale idoneità, conoscenza, volontà e disposizione matrimoniali – è assoluto, e si distingue dai mezzi utili a tale scopo (come un corso oppure un percorso formale di formazione prematrimoniale) che ne costituiscono strumenti soltanto facoltativi¹⁶. Benché non abbia valenza giuridica tassativa, la formazione al matrimonio rappresenta comunque un obbligo, dal quale è lecito dispensare soltanto in presenza di una giusta causa e dietro constatazione di una sufficiente disposizione per un valido matrimonio, il che di per sé soddisfa il requisito di un minimo grado di preparazione per la vita e l'impegno matrimoniali. Alcune norme particolari ne parlano in termini di obbligo morale¹⁷, la cui

¹³ FC, n. 66.

¹⁴ CIC 1983, Can. 1063 (premessa), can. 1064.

¹⁵ FC, 66. Infatti, riguardo alla preparazione matrimoniale, il *Decreto generale sul matrimonio canonico* della CEI (1990, artt. 2 e 3) si limita ad indicarne la necessità, l'indole non meramente burocratica, l'obbligo del vescovo diocesano e qualche aspetto per una pastorale comune nel territorio della conferenza

¹⁶ Cf. T. VANZETTO, *La preparazione al matrimonio, compito di tutta la comunità cristiana ed esigenza attuale*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 15 (2002) 347.

¹⁷ Vedi J. MARTIN DE AGAR – L. NAVARRO (a cura di), *Legislazione delle conferenze episcopali complementari al C.I.C.*, (=LCEC), Roma 2009², 46; CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, 1993, n. 63.

omissione – in casi di legittima difficoltà a frequentare un regolare programma formativo – richiederebbe una dispensa e qualche forma alternativa di accompagnamento¹⁸.

Il modello culturale oggi diffuso *nella e dalla* civiltà occidentale è sfavorevole a un legame matrimoniale intrinsecamente indissolubile, fecondo e per sempre fedele. Nelle società strutturate sulla base dell'ineguaglianza tra l'uomo e la donna, le caratteristiche matrimoniali essenziali della libertà del consenso e della finalizzazione dell'unione coniugale al bene dei coniugi, potrebbero risultare gravemente compromesse. Ogni struttura sociale contraria ai valori essenziali cristiani del matrimonio genera un terreno fecondo per un'erronea mentalità matrimoniale oppure un'insufficiente consapevolezza delle esigenze naturali e cristiane dell'unione coniugale, che porta all'immaturità decisionale, con gravi conseguenze sull'autenticità e sulla stabilità dell'unione stessa. Queste circostanze esigono la massima attenzione e cura nella formazione dei futuri coniugi, senza presumere la buona disposizione al matrimonio, soprattutto di chi vive lontano dalla fede, ma anche da parte di chi, pur essendo credente, subisce detti influssi dalla società in cui vive. Sarebbe, ad esempio, pastoralmente imprudente procedere a un matrimonio che già in partenza presentasse palese dubbio sull'adeguata preparazione della coppia, la quale, ciò nonostante, rifiutasse senza alcun valido motivo un corso formativo oppure qualche altra seria alternativa di assistenza prima o dopo le nozze. Un caso estremo di questo tipo richiederebbe l'intervento dell'ordinario del luogo in aiuto al parroco, finanche ad autorizzare un rinvio della celebrazione ad un momento più opportuno¹⁹. Bisogna usare cautela anche nei confronti degli sposi che, con la pretesa di essere "fedeli praticanti" oppure di saperne già abbastanza sul matrimonio e sulla famiglia, rifiutano i corsi. Infatti, sono invece di solito gli stessi fidanzati, seriamente impegnati nel cammino di fede, i primi a chiedere e a cercare di prepararsi al meglio per la vita matrimoniale, sapendo che essa richiede formazione adeguata in virtù delle sue impegnative responsabilità coniugali, familiari, sociali ed ecclesiali.

Tuttavia, i pastori devono saper convincere gli sposi dell'importanza della formazione prematrimoniale, offrire un programma adeguato e capace di suscitare l'interesse e la partecipazione dei fidanzati, e avere comprensione verso le legittime difficoltà che impediscono la frequenza dei corsi pre-matrimoniali. È pure importante saper adeguare, in modo differenziato, la proposta formativa prematrimoniale al grado di necessità degli sposi, al fine di rispondere adeguatamente alle situazioni diverse e particolari riguardanti la maturità umana, la fede, la scienza, le vicende personali e di coppia degli sposi. Infatti, alcune nozze, come quelle tra persone d'età avanzata oppure con precedenti unioni alle spalle, potrebbero non richiedere un programma elaborato di preparazione, sempre che, dal colloquio col parroco, non emergano aspetti critici che consiglino una particolare cura cautelare.

2.2. La disposizione interna per il matrimonio

¹⁸ Cf. CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, 1993, n. 63.

¹⁹ Cf. CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, 1993, n. 63.

Per formare il vincolo matrimoniale o coniugale occorre che nei nubendi ci sia una disposizione interna che presupponga ma non si esaurisca in quel requisito minimo di intenzionalità rappresentato dal consenso, quale «atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano se stessi per costituire il matrimonio» (can. 1057 §2). Poiché i coniugi cristiani, sposandosi, devono veramente significare e partecipare «al mistero di unità e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa» (can. 1063, 3°); poiché devono perseverare nello spirito cristiano e progredire nella perfezione (can. 1063, premessa) dello stato matrimoniale e familiare, hanno bisogno delle necessarie disposizioni morali e spirituali per celebrare e vivere bene il sacramento. Questi requisiti interni comprendono dunque condizioni, sia per la validità sia per la liceità, nonché per la fruttuosità dell'unione coniugale, premesse queste all'ammissione alle nozze.

L'intenzione imprescindibile per la validità del sacramento, per consolidata dottrina ecclesiastica, è quella di volere «ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati»²⁰, ossia l'intenzione di unirsi per sempre in un matrimonio fedele e fecondo, conformemente al progetto di Dio insito nella natura dell'unione coniugale tra uomo e donna. L'essere già, per battesimo, inseriti nell'Alleanza sponsale di Cristo e la Chiesa, dona al valido matrimonio tra cristiani la dignità sacramentale. Questa indole (la sacramentalità) del connubio tra due battezzati non esige dunque, ai fini della sua validità, una fede attiva al di là della retta intenzione matrimoniale. Una nettissima presa di posizione magisteriale sulla questione, che mantiene tuttora l'autorevolezza della sua ineccepibile ragione teologica e giuridica, è stata articolata da San Giovanni Paolo II quando afferma che «l'introdurre per il sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del “principio” [...] si opporrebbe profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un “mistero grande” in riferimento a Cristo e alla Chiesa»²¹. L'idea che questa dottrina fosse indietro rispetto a quella del requisito minimo di fede «nel Dio vivente, quale meta e felicità dell'uomo», da ritenere imprescindibile «per la ricezione efficace del sacramento»²², sembra ignorare la peculiarità del matrimonio, cioè «di essere il sacramento che già esiste nell'economia della creazione [...] lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore “al principio”»²³.

Intendere per condizione di efficacia sacramentale un requisito minimo per poter realizzare il sacramento comporta l'introduzione di una soluzione di continuità tra un valido matrimonio fra battezzati e la sua dignità sacramentale, che in fin dei conti implicherebbe in ogni caso – anche nel matrimonio tra credenti – la necessità di una intenzione rivolta specificamente al sacramento e al suo effetto soprannaturale, senza la quale non si supera comunque il contestato “automatismo sacramentale”. In tal caso, non sarebbe più sufficiente l'essere un credente praticante, in quanto questo non si

²⁰ FC, 68.

²¹ SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 1 feb. 2001, n. 8.

²² W. KASPER, *Bibbia, eros e famiglia*, in *Il foglio quotidiano*, Appendice I: Fede implicita, 1 marzo 2014.

²³ FC, 68.

traduce necessariamente in una volontà autenticamente matrimoniale²⁴ e nemmeno sacramentale²⁵. Ci si ritroverebbe, dunque, o a dover ammettere l'improbabile invalidità di ogni matrimonio dei fedeli credenti in mancanza di esplicita intenzione sacramentale oppure a dover mettere fedeli credenti e non credenti sullo stesso piano rispetto alla possibilità inverosimile di contrarre un matrimonio valido ma non sacramentale.

Questa constatazione non toglie nulla alla doverosa distinzione tra la validità del sacramento e la sua efficacia sul piano della fruttuosità, che viene meno per mancanza di fede o per incuria spirituale. La capacità di godere realmente l'effetto di grazia significato dal sacramento dipende dal grado di corrispondenza con questo dono soprannaturale. Una tale fede non è un ornamento superfluo del sacramento. È la sua forza vitale, necessaria per accedervi con la dovuta disposizione spirituale.

L'ammissione al matrimonio non si fa dunque a prescindere dalla fede operosa che lo rende fruttuoso; anzi il sacramento di vita e di amore coniugale presuppone quella «risposta personale all'annuncio salvifico»²⁶ che lo farà fiorire. Alla domanda, quindi, se la fede sia necessaria per l'ammissione al matrimonio bisogna rispondere affermativamente, precisando subito tuttavia che detta necessità non si intende in senso di un obbligo giuridico assoluto bensì come esigenza dell'esito fruttuoso del matrimonio e premettendo il *caveat* che l'imperfetta disposizione soprannaturale non vale come motivo per negare le nozze ai nubendi *ben disposti* sul piano della retta intenzione matrimoniale che, di per sé, è già aperta all'aiuto divino. Solo di fronte al rifiuto categorico o alla chiusura verso la dimensione soprannaturale del proprio matrimonio, preferendovi invece un'unione coniugale retta unicamente dall'imprevedibile arbitrio libertario dell'uomo, si può negare l'ammissione alle nozze, proprio per evitare il rischio plausibile dell'esclusione della dignità sacramentale dell'unione o comunque per l'avversione al progetto divino sul matrimonio²⁷, in modo che s'intacchi la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale²⁸. Come ha precisato San Giovanni Paolo II, «quando [...] nonostante ogni tentativo fatto, i nubendi mostrano di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati, il pastore d'anime non può ammetterli alla celebrazione»²⁹.

Una soluzione prudente in questo caso sarebbe per il parroco ricorrere all'ordinario del luogo per una valutazione più equilibrata della situazione per trovare il giudizio migliore. Che l'eventuale rifiuto, "a malincuore", dell'ammissione debba essere un atto di

²⁴ Cf. Sentenza c. Burke, 18.5. 1995, in *RRDec.*, 87 (1995), nn. 3,5, 293

²⁵ «La fede non è elemento di mediazione che dà la capacità per volere il matrimonio sacramentale, né la sua mancanza – pure quella più radicale – indica qualcosa di preciso sull'esistenza o meno di una vera volontà matrimoniale tra battezzati», M. G. I. AIXENDRI, *Ammissione al matrimonio sacramentale e fede dei nubenti*, in M.Á. ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005, 275.

²⁶ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, n. 3.

²⁷ Cf. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 2013.

²⁸ Cf. SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, n. 8.

²⁹ *FC*, 68.

carità e non una mera osservanza arida e formale dei dettami della legge, si deduce dall’esigenza della sollecitudine pastorale che urge a voler tutelare la validità del vincolo e non solo, ma anche il bene coniugale degli sposi, il bene sociale del matrimonio e della famiglia e la felicità dei coniugi cristiani, fattori questi che vengono compromessi dall’atteggiamento ostile al progetto divino sul matrimonio. Come giustamente osservato da Franceschi, «è meglio evitare un matrimonio nullo che doverlo poi dichiarare tale, perché il fatto che sia nullo, e la sua nullità venga dichiarata, non cancella il vissuto delle persone, il danno loro recato, le conseguenze per i figli [...] eventualmente nati da quella relazione»³⁰.

Prima, dunque, di ammettere le parti alle nozze, il pastore d’anime è tenuto non solo ad assicurare il minimo della retta intenzione ma anche ad impegnarsi, con lo zelo pastorale, a colmare, per quanto gli è possibile, le carenze nella fede dei nubendi, soprattutto nell’ambito fondamentale del significato cristiano del matrimonio e la vocazione della famiglia cristiana. La catechesi e gli incontri pre-matrimoniali servono a questo scopo. Anche la raccomandata ricezione dei sacramenti della confermazione, della penitenza e della santissima eucaristia serve a predisporre spiritualmente gli sposi alla fruttuosa celebrazione delle nozze³¹.

2.3. Le verifiche pre-nuziali

Il matrimonio canonico è preceduto ordinariamente da alcuni accertamenti atti a «constatare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita» (can. 1066). I mezzi previsti dal codice – di cui si esige la *diligente osservanza* da parte del parroco, prima di assistere la celebrazione – sono l’esame degli sposi, la pubblicazione degli avvisi matrimoniali e quanto altro prescritto dalle norme particolari della Conferenza episcopale (can. 1067). Tra gli adempimenti aggiuntivi più significativi prescritti da qualche Conferenza episcopale ci sono, ad esempio, la documentazione previa sulla condizione civile e canonica dei contraenti, l’esame dei testi, la dichiarazione di volontà e la domanda congiunta di matrimonio.

L’esame degli sposi rappresenta un momento decisivo dei preparativi verso le nozze. Si tratta della verifica, da parte del pastore competente – di norma il parroco cui spetta ammettere alla celebrazione (cf. can. 1067) – della sussistenza o meno delle premesse necessarie per la celebrazione del matrimonio. Questo stadio costituisce, di per sé, la conclusione del percorso prematrimoniale e intende, come precisa il *Direttorio di pastorale familiare* della Conferenza Episcopale italiana (CEI), «verificare la libertà e l’integrità del consenso, la volontà di sposarsi secondo natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l’assenza di impedimenti e di condizioni»³². La seduta

³⁰ H. FRANCESCHI, *Preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità*, in H. FRANCESCHI – M.Á. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, 65.

³¹ CIC 1983, can. 1065, §§1-2; CCEO c. 783, §2.

³² CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, 1993, n. 66.

d'esame, per dare maggior frutto, è meglio se tenuta separatamente per ogni nubente, tenendo presente «come la presenza dell'altro possa condizionare in modo assai rilevante la libertà di espressione»³³. L'esito della valutazione determinerà la decisione sull'ammissione o meno degli interessati al matrimonio, sul "come" e il "quando" della celebrazione, sul possibile consiglio di un ripensamento, di un rinvio oppure di approfondimenti da premettere necessariamente alla celebrazione, oppure di valutare l'ipotesi se sottoporre il caso al giudizio dell'ordinario del luogo.

Per il parroco la non ammissione deve basarsi sul giudizio, di indole dichiarativa, sull'esistenza o meno dei requisiti di validità e liceità della celebrazione, «non essendogli consentita alcuna discrezionalità nel proibire o rinviare l'esercizio del diritto naturale al matrimonio, attraverso la costituzione di nuovi limiti ad esso»³⁴. In caso di mancata ammissione alle nozze, lo *ius connubii* è tutelato dal diritto di ricorso gerarchico, salva la possibilità di rivolgersi a un altro parroco competente³⁵.

È opportuno stabilire, mediante norme particolari, almeno i contenuti essenziali del quesito su cui si devono fare le verifiche prematrimoniali, evitando però il pericolo di far diventare l'esame un esercizio meramente burocratico, che si esaurisce nella compilazione meccanica di moduli predefiniti. Tale normativa dovrà prescrivere anche la modalità concreta (tempo, tecnica, cauzioni, documentazione, certificazione, ecc.) dell'esame, a garanzia di un risultato autentico e a tutela della dignità delle persone. Vale la pena segnalare, ai fini di una vera e utile verifica, quanto autorevolmente affermato sull'importanza di un dialogo vero, serio, mirato e positivo nello svolgimento dell'esame prematrimoniale: «Normalmente un dialogo procede sulla base di domande e di risposte. Per questo, è molto importante che nel corso del dialogo di verifica per l'ammissione alle nozze siano effettivamente poste delle domande e che esse siano chiare, ossia identificabili come tali e adattate alla capacità di comprensione dell'interlocutore, dal quale si sollecita una risposta. Se la domanda non è chiara e se l'interrogato non è messo in condizione di esprimersi su quanto corrisponde alle sue profonde intenzioni, non si avrà un dialogo, bensì un monologo dell'esaminatore»³⁶. Al di là della precisione delle domande è necessario, per un dialogo sincero e produttivo, che il colloquio sia svolto in un clima accogliente e cordiale, con l'atteggiamento disponibile del buon pastore in cerca del vero bene delle persone, particolarmente rispetto a quella seria riflessione sulla vocazione umana e cristiana al matrimonio, per la quale serve questa occasione pastorale unica³⁷.

Oltre al colloquio normativamente prescritto, è opportuno tenere altri incontri tra il parroco e gli sposi, utili perché grazie alla diligenza pastorale l'accostamento al

³³ P. BIANCHI, *L'esame dei fidanzati: disciplina e problemi*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 15 (2002) 361.

³⁴ P. SCOPONI, *I divieti matrimoniali in casi singoli*, Roma 2011, 66.

³⁵ Cf. P. SCOPONI, *I divieti matrimoniali in casi singoli*, 74-78.

³⁶ P. BIANCHI, *La valutazione dell'esistenza di un vero consenso nell'ammissione al matrimonio*, in M.Á. ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005, 193.

³⁷ Cf. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 2011, in AAS 103 (2011) 111.

matrimonio possa svolgersi con la più matura ed autentica disposizione, consapevolezza e responsabilità. Tali incontri sono necessari per gli sposi che palesano particolari carenze di preparazione di tipo dottrinale, intenzionale oppure attitudinale.

La Conferenza Episcopale spagnola³⁸ prevede anche l'esame di testi su alcune circostanze che possono incidere sulla valida o lecita celebrazione del matrimonio del quale devono fare pubblica fede. In particolare, le domande ai testi, secondo quanto disposto dalla legge complementare spagnola, riguardano possibili impedimenti, l'esistenza di situazioni che necessitano la licenza dell'Ordinario del luogo a norma del can. 1071 §1, la maturità sufficiente degli sposi e la loro capacità di compiere gli obblighi matrimoniali, la presenza di elementi capaci di perturbare la convivenza matrimoniale, qualche riserva particolare sulle proprietà e sui fini essenziali del matrimonio, la presenza di condizioni anteposte al matrimonio, la libertà e spontaneità del matrimonio, la fede o la sua mancanza totale da parte dei contraenti, la normalità o meno del matrimonio.

La pubblicazione degli avvisi matrimoniali serve per rendere la comunità cristiana – della quale i nubenti sono membri – partecipe dell'attesa e della preparazione all'evento nuziale, in vista del suo autentico e idoneo compimento. Detta partecipazione, necessitata dall'indole di bene comune che ha il matrimonio, è mirata particolarmente allo scopo preventivo, che obbliga i fedeli a segnalare ai pastori quanto possa impedire la valida e lecita celebrazione delle nozze. Spetta al diritto particolare regolare il come, il quando, il dove e la durata dell'avviso. Tuttavia, si deve tenere presente l'utilità strumentale della pubblicazione, a riprova, cioè, in via indiretta, dell'idoneità al matrimonio canonico della coppia, ossia in assenza di rilevanti segnalazioni che riguardano fattori e indizi compromettenti la valida o la lecita celebrazione delle nozze. Nel caso, dunque, della mancata reazione del pubblico agli annunci di verifica di stato libero, ciò non deve costituire un ostacolo all'esercizio del diritto al matrimonio, se il parroco del luogo della celebrazione può comunque, per altre vie legittime, stabilire la libertà al matrimonio dei contraenti³⁹. Agli effetti civili del matrimonio bisogna adeguarsi al diritto civile in materia di pubblicazioni.

La documentazione sui dati personali e canonici degli sposi, che hanno rilevanza per il matrimonio in procinto di celebrazione, serve come constatazione formale dell'adempimento, o sua mancanza, dei requisiti per un matrimonio valido e lecito. Si tratta dell'attestazione burocratica dell'idoneità e della preparazione degli sposi, che non deve sostituire il regolare e diligente adempimento di quanto viene documentato dalle

³⁸ Cf. J. MARTIN DE AGAR – L. NAVARRO (a cura di), *Legislazione delle conferenze episcopali complementari al C.I.C.*, Roma 2009², 1160-1161.

³⁹ In certi casi, infatti, il diritto particolare consente l'auto certificazione giurata dei nubenti come conferma di stato libero per il matrimonio. Ad esempio, CEI, *DGMC*, n. 9: «Quando i nubenti, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all'istruttoria dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall'attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi, dal giuramento suppletorio deferito agli interessati».

stesse carte testimoniali. Il diritto particolare stabilisce l'entità e i dettagli essenziali dei documenti da raccogliere, chi ne ha la competenza e i limiti di validità.

3. FINALITÀ DELLE VERIFICHE PREMATRIMONIALI

La finalità pastorale, ancorché giuridica, delle verifiche prematrimoniali canoniche si palesa dalla dichiarata intenzione della normativa ecclesiastica stessa, ossia affinché nulla si opponga alla celebrazione valida e lecita del matrimonio. Vari obiettivi intermedi portano a questa meta, tra cui la tutela della verità del consenso, l'accertamento dello stato libero, ossia dell'idoneità giuridica dei nubendi, la constatazione della capacità naturale di sposarsi. Gli indizi utili a questi fini si raccolgono dalle dichiarazioni dei fidanzati, dal discernimento del pastore, dalle indagini prematrimoniali, da eventuali riscontri giunti a seguito della pubblicazione dell'avviso matrimoniale, dai dati personali documentati oppure mancanti, e da quanto altro richiesto dal diritto particolare. È opportuno esaminare alcune di queste finalità, particolarmente importanti.

3.1. La tutela della verità del consenso

Poiché il vincolo matrimoniale è frutto del dono reciproco di sé mediante un consenso valido e vero, è necessario assicurarsi prima delle nozze che i nubendi intendano manifestare un vero atto di volontà definitiva, libera da qualsiasi coercizione esterna, errore sostanziale o dolosamente indotto ai fini matrimoniali, scevra da ogni illegittima condizione e contenente l'essenza, i fini, e le proprietà essenziali del matrimonio. Tramite le verifiche pre-matrimoniali canoniche, i pastori riescono a farsi un'idea di come i nubendi intendono veramente il passo decisivo che si accingono a compiere, se vi sono arrivati liberamente e senza riserve particolari, se la loro volontà è integra, oppure esclude gli elementi costitutivi del matrimonio, in particolare rispetto all'esclusività del consenso, l'indissolubilità e la fedeltà dell'unione, i figli, il carattere sacramentale. Le circostanze culturali, storiche e personali delle parti possono far prevalere l'influsso possibile di un vizio o difetto del consenso piuttosto che un altro, specificando dunque l'aspetto su cui prestare maggiore attenzione nell'indagine⁴⁰. A questo proposito, in sede di istruttoria prematrimoniale, si possono approfondire, da un profilo positivo, i temi essenziali delle domande dell'interrogatorio per le cause di nullità matrimoniale, senza però trasformare il colloquio in una odiosa o noiosa inquisitoria. La verifica, infatti, secondo il *Direttorio* della CEI sulla famiglia, va valorizzata e vissuta «da parte del presbitero insieme con ogni fidanzato come momento significativo e singolare di discernimento sapienziale circa l'autenticità della domanda religiosa del matrimonio e

⁴⁰ Cf. P. BIANCHI, *La valutazione dell'esistenza di un vero consenso nell'ammissione al matrimonio*, in H. FRANCESCHI – M.Á. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, 205 – 207.

la maturazione avvenuta soprattutto in ordine alla volontà di celebrare un patto coniugale come lo intende la Chiesa»⁴¹.

3.2. *L'accertamento della condizione canonica e civile degli sposi*

In virtù delle conseguenze sull'entità del matrimonio che si vuole costituire (sacramentale, misto, disparità di culto) ed i requisiti per la sua valida e lecita celebrazione (assenza di impedimenti, dispensa dalla forma canonica) è necessario stabilire la condizione personale e canonica degli sposi, cioè i dati riguardanti la nascita, il battesimo, lo stato civile, l'appartenenza ecclesiale o religiosa, l'eventuale abbandono formale della Chiesa, oppure l'avversione verso la fede e/o la Chiesa. Questi dati vengono forniti mediante appositi documenti, a norma del diritto particolare. Lo stesso diritto particolare dovrà stabilire il contenuto essenziale dei documenti, le competenze su di essi e la maniera in cui vengono raccolti.

3.3. *La verifica dello stato libero dei nubendi*

«Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto» (can. 1058). Ai fini matrimoniali, per stato libero si intende la libertà, ossia l'immunità degli sposi, da ogni circostanza oggettiva, opposta alla valida o lecita celebrazione delle nozze⁴². La libertà di matrimonio, in primo luogo, riguarda dunque l'essere idoneo, al di là della capacità cognitiva e volitiva di sposarsi validamente a norma del diritto, ossia l'essere senza impedimenti matrimoniali che rendono inabili le persone o che dirimono il contratto nuziale. Lo stato libero implica, inoltre, che la competente autorità ecclesiastica consenta ai nubendi di sposarsi agli effetti canonici, cioè che non vi sia né divieto amministrativo né proibizione giudiziale, relativi all'esercizio del diritto naturale al matrimonio. Benché questi altri divieti siano di norma per la sola liceità del matrimonio, il Sommo Pontefice ha il diritto di aggiungerne una clausola dirimente (can. 1077).

Le circostanze limitative dello *ius connubii* – legittimate solo dall'osservanza stretta della legge – servono per tutelare la verità e il buon esito del matrimonio, il bene dei coniugi, della famiglia e delle società umana ed ecclesiastica di cui il matrimonio costituisce una cellula vitale. Ecco perché, prima di costituire l'unità matrimoniale e familiare, si deve constatare che agli sposi interessati la Chiesa consente di realizzare validamente e lecitamente l'unione coniugale. La verifica dello stato libero degli sposi comporta dunque accertare l'assenza degli impedimenti matrimoniali, tassativamente stabiliti – con forza dirimente – dalla legge canonica, e l'inesistenza di legittime proibizioni, volte al retto esercizio del diritto al matrimonio.

⁴¹ CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 66.

⁴² Cf. F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. V. *De matrimonio*, Taurini-Romae, 1950, 147.

3.4. La constatazione della capacità matrimoniale

Alcune conferenze episcopali, in realtà poche⁴³, inseriscono tra gli obiettivi dell'esame degli sposi, in vista della valida e lecita celebrazione delle nozze, la verifica della sufficiente maturità oppure della capacità psichica per il matrimonio, in ordine all'assunzione e all'adempimento dei relativi obblighi essenziali. Benché sia comprensibile la preoccupazione che porta a questa prescrizione, conseguente al crescente numero dei matrimoni dichiarati nulli sulla base del can. 1095 e all'apparente prevalenza del relativo difetto dell'incapacità al consenso matrimoniale nella società odierna, si dubita sull'opportunità di perseguire tale obiettivo mediante l'indagine prematrimoniale.

In quanto istituto per il quale l'uomo e la donna hanno una naturale predisposizione, la capacità al matrimonio si presume, fino a dimostrazione contraria, in ogni persona che raggiunge quella maturità fisica⁴⁴ preordinata dalla natura come lo stadio ordinariamente giusto per assumere ed esercitare rettamente i diritti e gli obblighi matrimoniali. Solo in casi di dubbio positivo e probabile del possesso dell'uso di ragione, della sufficiente discrezione di giudizio circa gli essenziali diritti e doveri matrimoniali, e della normalità psichica necessaria per adempiere i doveri matrimoniali, si può indagare, con mezzi adeguati, sulla maturità oppure sulla capacità naturale matrimoniale degli sposi. È importante sottolineare il fatto che l'indagine prematrimoniale è finalizzata alla *constatazione* (*constare debet*, can. 1066) e non alla *dimostrazione* dell'idoneità o meno degli sposi al matrimonio⁴⁵. Sarebbe dunque sbagliato esigere, in sede prematrimoniale, un esame psicologico, come suggeriscono alcuni⁴⁶, per determinare il grado di maturità oppure l'assenza di malattia psichica nei contraenti, a meno che l'incapacità non sia palese oppure una particolare circostanza, come un precedente matrimonio dichiarato nullo per incapacità o un divieto legato a questo vizio del consenso, non esiga un tale approfondimento.

⁴³ Nella collezione *Legislazione delle conferenze episcopali complementari al C.I.C* (a cura di J. Martin de Agar, L. Navarro) solo sei Conferenze episcopali, su settantatre riportate, hanno previsto un esame sulla maturità o la capacità al matrimonio degli sposi: Argentina (p. 83), Bolivia (p. 159), Giappone (p. 488) Guatemala (p. 523), Paraguay (p. 951) e Spagna (p. 1160). La Conferenza episcopale spagnola ha inserito tale verifica non direttamente nell'esame degli sposi, bensì tra le domande ai testi matrimoniali.

⁴⁴ Cf. *CIC* 1983, can. 1096.

⁴⁵ Mentre una constatazione implica attestare un fatto per sé evidente, una dimostrazione implica rendere evidente una cosa che ancora non lo è.

⁴⁶ Cf. F. G. DE LAS HERAS, *Valutazione della capacità per sposarsi nell'ammissione al matrimonio*, in *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, 80-81: «Il canone 1066 prescrive che "Prima di celebrare il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita". Ma se non si è fatto ciò che si può e si deve fare per verificare se esiste qualche anomalia psichica che impedisca di celebrare il matrimonio validamente o lecitamente, non possiamo dire che consta che niente si oppone alla sua valida e lecita celebrazione».

4. AMMISSIONE IN CASI PARTICOLARI

Ci sono delle circostanze che necessitano la licenza dell’Ordinario del luogo per la lecita celebrazione del matrimonio. Il canone 1071 ne elenca alcune, quali: «matrimonio dei girovagli», «matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile», «matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso un’altra parte o figli», «matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica», «matrimonio di chi è irretito da censura», «matrimonio di un figlio minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori», «matrimonio da celebrarsi mediante procuratore». A parte l’occasione che una tale licenza offre per consentire l’appoggio concreto dell’Ordinario di fronte a casi matrimoniali particolari, a garanzia dunque dell’omogeneità della prassi pastorale in queste situazioni, la normativa serve ad alcune precise finalità, come la tutela della sicurezza giuridica del matrimonio (dei girovagli e per procura – §§1, 1° e 7°), del matrimonio privo di effetti civili (§1, 2°), dei diritti naturali derivanti da una precedente unione (§1, 3°), della fede cattolica a rischio (§1, 4° e §2), dallo scandalo (§1, 5°) e della “*patria potestas*” sui minori (§1, 6°)⁴⁷. Il Codice prevede altre circostanze, riguardanti la legittimità giuridica del consenso, che esigono simile licenza dell’Ordinario del luogo, quali l’apposizione d’una lecita condizione al proprio matrimonio (can. 1102, §3), la celebrazione del matrimonio misto (can. 1125), o del matrimonio segreto e, per la natura delle cose, in presenza di un divieto amministrativo (can. 1077) o giudiziale (can. 1684 §1) circa le nozze di una persona. Dato che questi casi sono esemplificativi, il diritto particolare può prevederne altri simili. Inoltre, «il parroco potrebbe ritenere prudente e opportuno consultare l’Ordinario del luogo anche in altri casi che, pur non espressamente indicati nella norma, sembrano presentare una difficoltà speciale o rischi rilevanti»⁴⁸.

Anche in questi casi si evince la motivazione pastorale di fondo che ha ispirato la tutela giuridica del buon esito della vita matrimoniale, mediante leggi riguardanti sì la celebrazione lecita delle nozze, ma che non per questo devono essere ignorate o trattate con leggerezza. Rimuovere gli ostacoli al regolare svolgimento dell’istituto del matrimonio e della famiglia oppure assicurarsi preventivamente che non ci siano questi ostacoli, non è una mera regola restrittiva del diritto al matrimonio, bensì una responsabilità del parroco, dettata dalla sollecitudine del buon pastore, per il bene ultimo dei fedeli nell’unione coniugale. Occorre, dunque, nelle circostanze previste, premettere all’ammissione al matrimonio la dovuta domanda di licenza dai divieti e dagli ostacoli, a garanzia della condizione necessaria per un buon matrimonio canonico.

⁴⁷ Cf. J-P. SCHOUPE, *L’ammissione alla celebrazione del matrimonio alla luce del can. 1071. Profili giuridici e pastorali*, in *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, 219.

⁴⁸ J-P. SCHOUPE, *L’ammissione alla celebrazione del matrimonio alla luce del can. 1071*, 218.

5. CONCLUSIONE

Il tempo attuale è spesso rappresentato come *l'era post-cristiana* della storia umana. Dietro questo ritratto soggiace una concezione della realtà, della vita e dei rapporti umani che si vanta di aver superato il modello dell'antropologia della natura e della grazia che è alla base del concetto cristiano del matrimonio. Molti, persino, dubitano oggi del senso stesso dell'istituzione matrimoniale, preferendo invece le unioni cosiddette "libere", anche non convenzionali, considerate forme relazionali più "evolute" delle nozze tradizionali. Non si deve sottovalutare l'impatto di questa visione sulla disposizione e sulla coscienza dei fedeli che si accostano al sacramento del matrimonio, né può la Chiesa rassegnarsi oppure accomodarsi al costume sociale corrente in preda alla moda "culturale" di turno. Oggi più che mai i fedeli e il mondo attendono dalla Chiesa una testimonianza profetica ed efficace dei valori matrimoniali autentici che, essendo iscritti nel progetto divino sulla natura umana, trascendono ogni frontiera culturale, locale o temporale. Una buona preparazione dei fedeli per il matrimonio secondo lo spirito pastorale e la ragione giuridica che ispirano la disciplina stessa rappresenta una occasione propizia di testimonianza convincente nonché di giusta e proficua predisposizione dei nubenti verso l'istituto e la vita matrimoniali, favorendo maggiormente la celebrazione valida, lecita e fruttuosa delle nozze.